



COMUNICATO N. 156/DIV – 14 FEBBRAIO 2024

156/477

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 13 FEBBRAIO 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 13 Febbraio 2024

7^a Giornata ritorno

GIRONE A

ALBINOLEFFE	ATALANTA U23	0-1
ALESSANDRIA	MANTOVA	0-1
GIANA ERMINIO	LEGNAGO SALUS	1-2
L.R. VICENZA	PRO VERCELLI	2-0
LUMEZZANE	TRENTO	0-2
NOVARA	PRO SESTO	1-0
PRO PATRIA	PADOVA	0-2
TRIESTINA	RENATE	1-3
VIRTUS VERONA	ARZIGNANO VALCHIAMPO	1-0

GIRONE B

CESENA	AREZZO	1-0
PESCARA	SPAL	1-2
PONTEDERA	PINETO	2-3
RECANATESE	RIMINI	1-4

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 14 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 13 FEBBRAIO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo Sostituto,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori della Società ALBINOLEFFE, AREZZO, CESENA, L.R. VICENZA, PESCARA e RIMINI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 800,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato tre fumogeni nel recinto di gioco sulla pista di atletica, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 19° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

RIMINI per avere i suoi sostenitori intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 22° minuto del primo tempo per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 FEBBRAIO 2024

ZOCCHI MORENO GINO (PONTEDERA)
per aver tenuto un comportamento minaccioso e violento nei confronti di un calciatore avversario.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DONATI MASSIMO (LEGNAGO SALUS)

AMMONIZIONE (I INFR)

SALA ALBERTO (GIANA ERMINIO)
ONESTI MARCO (L.R. VICENZA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

INGROSSO GIANMARCO (PINETO)
per aver tenuto un comportamento minaccioso e violento nei confronti di un tesserato avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BOCI BRAYAN (LEGNAGO SALUS)
perché, al termine della gara, durante il rientro negli spogliatoi, teneva un comportamento provocatorio e offensivo nei confronti di un avversario (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

TONINELLI DARIO (PRO SESTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (VII INFR)

CORREIA OMAR (TRIESTINA)
perché, al termine della gara, si introduceva nello spogliatoio della Squadra avversaria con atteggiamento provocatorio, determinando così, con tale condotta, un clima di tensione (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARTIC MANUEL (LEGNAGO SALUS)
perché, al termine della gara, si avvicinava alla panchina avversaria tenendo un comportamento provocatorio e offensivo nei confronti di alcuni avversari (r. proc. fed., r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

GOLEMIC VLADIMIR (L.R. VICENZA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

NICHETTI MARCO EMILIO (ALESSANDRIA)
REDOLFI ALEX (MANTOVA)
ALOI SALVATORE (PESCARA)
MARAFINI ANDREA (PINETO)
MAPELLI FRANCESCO (PRO SESTO)
FREY DANIEL NICOLAS (PRO VERCELLI)
PINZI RICCARDO (PRO VERCELLI)
RUGGERO MARCO (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GAZOUL MARWANE (ALESSANDRIA)
GEGA ERTIJON (ALESSANDRIA)
LAZZARINI MIRKO (AREZZO)
BERNARDI EDOARDO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
BERTI TOMMASO (CESENA)
MAROTTA MATTEO (GIANA ERMINIO)
PREVITALI NICOLAS (GIANA ERMINIO)
POGLIANO CESARE (LUMEZZANE)
CALCAGNI RICCARDO (NOVARA)
CANGIANO GIANMARCO (PESCARA)
BORSOI MATTEO (PINETO)
SANNIPOLI DANIEL (PINETO)
FIETTA GIOVANNI (PRO PATRIA)
GIGLI NICOLÒ (RIMINI)

AMMONIZIONE (XI INFR)

FUSI PIETRO (PADOVA)
VASSALLO FRANCESCO (RENATE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

FERRANTE LORENZO (GIANA ERMINIO)
DIABY ABOUBAKAR (LEGNAGO SALUS)
MEGELAITIS LINAS (RIMINI)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PIANA LUCA	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
PRESTIA GIUSEPPE	(CESENA)
MINOTTI GABRIELE	(GIANA ERMINIO)
FERRARI FRANCO	(L.R. VICENZA)
SQUIZZATO NICCOLO'	(PESCARA)
ESPECHE MARCOS ANDRES	(PONTEDERA)
GATTONI TOMMASO	(PRO SESTO)
MAZZOLO FRANCESCO	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

POMPEU DA SILVA RONALDO	(L.R. VICENZA)
BOCCIA SALVATORE	(NOVARA)
VOLPICELLI EMILIO	(PINETO)
ITALENG NGOCK JONATHAN	(TRENTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

SAMELE LUIGI	(ALESSANDRIA)
GADDINI MATTIA	(AREZZO)
FRANCESCONI MATTEO	(CESENA)
CONFENTE ALESSANDRO	(L.R. VICENZA)
ZANANDREA GIANMARIA	(LEGNAGO SALUS)
SOMMA MARCO	(PRO PATRIA)
MAGGIO MATTEO	(PRO VERCELLI)
SARZI PUTTINI DANIELE	(PRO VERCELLI)
RAPARO MARCO	(RECANATESE)
BALDASSIN LUCA	(RENATE)
VERTAINEN EETU VILI VALTTERI	(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

CUSUMANO FRANCESCO PAOLO	(ALESSANDRIA)
SOLER PINO IAN	(ALESSANDRIA)
ANTONIAZZI MANUEL	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
BONFANTI GIOVANNI	(ATALANTA U23)
PIACENTINI MATTEO	(CESENA)
DONNARUMMA ANTONIO	(PADOVA)
IOTTI LUCA	(PRO SESTO)
ALLIEVI NICHOLAS	(RECANATESE)
D'URSO CHRISTIAN	(TRIESTINA)
CETER VALENCIA DAMIR	(VIRTUS VERONA)
SIBI SHEIKH	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (I INFR)

VARNIER MARCO	(ATALANTA U23)
---------------	----------------

DELLE MONACHE MARCO
ONGARO EASTON JENS
ALFIERI VINCENZO
PETROVIC TOMI

(L.R. VICENZA)
(NOVARA)
(RENATE)
(SPAL)

IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Cosimo Taiuti



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze 14 Febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani